

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 97

Il Commissario Straordinario

- Visto l'art. 33, dello Statuto F.I.G.C.;
- ravvisata l'opportunità di disciplinare, in un apposito regolamento, le procedure inerenti lo svolgimento dell'Assemblea convocata per l'approvazione della proposta di revisione dello Statuto di cui al testo predisposto dal Commissario ad acta;

d e l i b e r a

è approvato il Regolamento relativo alla disciplina delle procedure da applicarsi alle fasi dell'Assemblea convocata per il 28 dicembre 2001 in ordine all'approvazione della proposta di revisione dello Statuto F.I.G.C., il cui testo fa parte integrante della presente deliberazione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 DICEMBRE 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(Guglielmo Petrosino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Giovanni Petrucci)

REGOLAMENTO PER L'ASSEMBLEA DEL 28 DICEMBRE 2001 DI APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO

Art. 1 Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 19 dello Statuto vigente, l'assemblea per l'approvazione del nuovo statuto è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino la metà più uno dei voti assembleari, e, in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.
2. La C.A.F., costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti.

Art. 2 Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese a maggioranza dei voti validi espressi.
2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente si avvale del Segretario Generale della Federazione.
3. Prima che si apra la votazione, il Commissario straordinario, o la persona da questi indicata, espone le linee generali della proposta di Statuto presentata all'Assemblea dal Consiglio federale.

Art. 3 Oggetto della votazione

1. Il Presidente pone in votazione:

- a) gli emendamenti presentati da ciascuna Lega o Componente tecnica. Tali emendamenti devono essere depositati fino a 5 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea presso la Segretaria Generale della Federazione. Il Segretario Generale assicura la tempestiva comunicazione di tali emendamenti alle Leghe, alle Componenti tecniche ed al Commissario straordinario.
- b) Gli emendamenti presentati in sede assembleare dal Commissario straordinario e dalle Leghe e Componenti tecniche, d'intesa tra loro. Tali emendamenti devono essere comunque presentati prima che il Presidente dichiari aperta la votazione finale sulla proposta di Statuto.
- c) La proposta di Statuto predisposta dal Commissario ad acta, nominato con delibera n.674 del 31 luglio 2001 della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

I presentatori di emendamenti possono esporre i contenuti degli stessi prima che siano messi in votazione. Il Commissario straordinario o persona da lui delegata ha diritto di replica.

Art. 4 Ordine delle votazioni

- 1. Il Presidente pone in votazione gli emendamenti, secondo l'ordine degli articoli in riferimento ai quali sono stati presentati.
- 2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario:

prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli modificativi e, infine, quelli aggiuntivi.

3. La votazione finale sulla proposta di Statuto nel suo complesso ha luogo dopo la discussione e la votazione degli emendamenti.

Art. 5 Modalità di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, secondo le indicazioni fornite dal Presidente dell'Assemblea, ovvero a scrutinio segreto ove se ne ravvisi l'opportunità.
2. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

Art. 6 Maggioranza deliberativa

1. In conformità all'art. 33 dello Statuto vigente, gli emendamenti e il testo complessivo della proposta di Statuto sono approvati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l'Assemblea, in esso compreso un terzo dei voti dei Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega nonché un terzo dei voti dei Delegati di ciascuna Componente tecnica.

Art. 7 Coordinamento formale

1. L'Assemblea può autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 8 Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le Assemblee elettive.